

Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere s.r.l.  
Sperimentazione Gestionale

## STATUTO

### Art. 1 - Denominazione

La Società è denominata "CITTADELLA SOCIO-SANITARIA DI CAVARZERE - s.r.l."

### Art. 2 - Oggetto e scopo

2.1 La società ha per oggetto l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie. In via prioritaria essa si occuperà di dare attuazione alla delibera della Giunta della Regione del Veneto n. 880 del 26.03.2004 avente ad oggetto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 bis del D.Lgs n. 502/1992, così come novellato dall'art. 10 del Dlgs 19.06.99 n. 229, all'esecuzione di un progetto di sperimentazione gestionale predisposto dalla Azienda Ulss n. 14 di Chioggia e prevedente, ad opera di una società mista pubblico-privato, la parziale riconversione della struttura dell'ex Ospedale di Cavarzere in funzione della realizzazione e gestione di un centro poliambulatoriale, di una Comunità terapeutica residenziale protetta e di una struttura residenziale per disabili, quest'ultima da attivare dal terzo anno di gestione e secondo il piano di gestione presentato. La società gestirà inoltre le ulteriori attività che fossero autorizzate dalla Regione.

2.2 La società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendite e la permuta e l'alienazione in genere di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti reali immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
- assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società di capitali o imprese costituite o costituende aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori norme in materia;
- partecipare a consorzi, raggruppamenti ed enti in genere, anche non aventi personalità giuridica.

### Art. 3 - Progetto gestionale specifico

I soci privati dichiarano di essere a perfetta conoscenza del progetto gestionale riportato negli allegati della citata delibera della Giunta della Regione del Veneto n. 880 del 26.03.2004, della consistenza, dei tempi e dei costi degli interventi di adeguamento edilizio, di aver preso visione della situazione dei luoghi e degli immobili destinati ad essere utilizzati nel progetto, delle

attrezzature esistenti, della struttura e organizzazione con cui l'Azienda Ulss n. 14 sta operando, di tal ch  nulla possa essere da loro opposto in termini di conoscenza circa le modalit  di attuazione del progetto gestionale, la consistenza di quelli che saranno gli apporti della socia Azienda Ulss n.14 e quelli propri, cos  come definiti nel presente statuto.

#### **Art 4 - Sede e domicilio dei soci**

La societ  ha sede in Cavarzere (VE). Il domicilio dei soci e dei componenti gli organi sociali, per i loro rapporti con la societ ,   quello che risulta dal libro dei soci.

#### **Art. 5 – Durata**

La durata della societ    stabilita in anni tre. Potr  essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dello statuto su specifica autorizzazione regionale.

#### **Art. 6 – Capitale sociale**

**6.1** Il capitale sociale   di   100.000,00 (Centomila/00) ed   suddiviso in quote ai sensi di legge.

**6.2** Le decisioni circa l'aumento o la riduzione del capitale sociale spettano all'Assemblea, ma nel caso di riduzione del capitale per perdite superiori al terzo del capitale sociale, pu  essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2 c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

**6.3** La societ  potr  ricevere dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. In assenza di specifica deliberazione, i versamenti e i finanziamenti debbono intendersi improduttivi di interessi e non potranno mai incidere sulla struttura del capitale sociale, cos  come indicata nell'atto costitutivo, neppure nel caso di loro assimilazione ai conferimenti.

#### **Art. 7 – Conferimenti extra capitale**

**7.1** Allo scopo di consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale:

a) l'Azienda Ulss n. 14 si obbliga a conferire in godimento alla societ  tutta l'attrezzatura e gli arredi in uso alle attivit , oggetto della citata delibera regionale, attualmente esercitate nella sede di Cavarzere e quella parte dell'immobile dell'ex Ospedale di Cavarzere necessaria all'avvio e alla gestione del progetto di cui alla delibera della Giunta della Regione del Veneto n. 880 del 26.03.2004, rendendo cos  possibile lo sfruttamento di quell'avviamento gi  acquisito per effetto dell'esercizio della precedente e attuale attivit . Atteso l'onere finanziario in capo al socio privato, il conferimento da parte dell'Azienda Ulss n.14 del godimento del bene immobile avverr  al canone simbolico annuo di euro 100 (cento) sino al momento del recupero, attraverso gli utili da parte del socio privato dei conferimenti effettuati, dopodich  la societ  si far  carico di corrispondere all'ente proprietario dell'immobile il canone commerciale che verr  quantificato secondo il corrente valore di mercato.

b) il socio privato si obbliga, da parte sua, a mettere a disposizione della societ  le competenze e le risorse finanziarie, con gli strumenti ed i modi ritenuti pi  idonei e convenienti, necessarie agli interventi di ristrutturazione e adeguamento edilizio, arredi e attrezzature indispensabili alle programmate attivit  sanitarie e socio-sanitarie.

**7.2** Gli interventi di adeguamento edilizio debbono essere valutati e autorizzati dall'ente proprietario siccome necessari e congrui rispetto all'attivit  esercitata.

**7.3** I predetti conferimenti da parte del socio Azienda Ulss n.14, nei limiti di cui all'art. 7.7.1, e del socio privato, debbono intendersi non rimborsabili n  imputabili a capitale sociale o a futuro aumento di capitale sociale, tanto che i soci conferenti rinunciano sin d'ora alla restituzione;

**7.4** Il conferimento del socio privato potr  comunque, per espresso volere del conferente, essere

contabilmente utilizzato per ripianare le perdite d'esercizio che si genereranno per effetto dell'esecuzione dei lavori edilizi.

#### **Art. 8 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi o per successione a causa di morte**

8.1 Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi o per successione a causa di morte è subordinato al mero gradimento dell'assemblea dei soci.

8.2 Pertanto il socio che intende alienare la propria quota o costituire su di essa diritti reali o di garanzia o i successori del socio che intendono subingredire nella partecipazione, debbono inviare alla società la proposta di alienazione o la richiesta di subentro a mezzo raccomandata RR contenente l'indicazione del cessionario o l'avvenuta apertura della successione con l'indicazione dei successori.

8.3 In caso di successione *mortis causa* i successori devono attivarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla morte e fino a quando l'assemblea non si pronuncerà sul gradimento i successori non saranno iscritti a libro soci, non potranno esercitare il diritto di voto o gli altri diritti amministrativi e non potranno alienare la quota.

8.4 L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, convocare l'assemblea che deciderà sul gradimento a maggioranza, non computandosi in essa la partecipazione del socio richiedente o degli aventi causa.

8.5 La decisione sul gradimento dovrà essere comunicata, a mezzo RR, dall'organo amministrativo entro giorni 90 (novanta) dalla richiesta, pena l'autorizzazione implicita al trasferimento o al subentro.

8.6 Qualora il gradimento venga negato, il socio alienante potrà esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c. chiedendo il rimborso della quota nei termini di cui al successivo articolo.

8.7 In caso di disaccordo sulla valutazione della quota, si applicheranno le procedure e le previsioni di cui all'art. 2473 II e III comma sia per il socio recedente che per i successori.

#### **Art. 9 – Recesso del socio**

9.1 Il diritto di recesso spetta nelle sole ipotesi di cui all'art. 2473 I comma e non potrà essere esercitato prima del termine di due anni decorrente dal momento della costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

9.2 Coloro che intendono recedere dalla società dovranno darne comunicazione, non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza del fatto che ha dato luogo all'esercizio del recesso, all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

9.3 Entro 90 (novanta) giorni successivi alla richiesta l'Organo Amministrativo deve determinare il valore della quota esplicitando i criteri di valutazione da comunicare al socio recedente mediante deposito di una relazione presso la sede sociale.

9.4 Se nei 15 (quindici) giorni successivi al deposito non vi è opposizione alla valutazione da parte di ciascun socio, essa si intende accettata.

9.5 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

9.6 Dell'esercizio del diritto deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

9.7 In caso di disaccordo sulla valutazione della quota, si applicheranno le procedure e le previsioni di cui all'art. 2473 II e III comma.

## **Art. 10 - Unico Socio**

In presenza di socio unico si applica l'art. 2470 IV comma e seguenti.

## **Art. 11 - Decisione dei soci**

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché, sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

## **Art. 12 - Forma delle decisioni**

**12.1** Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto o mediante consultazione scritta.

**12.2** La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

**12.3** La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

**12.4** Il procedimento deve concludersi nel termine indicato nel testo della decisione.

## **Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea**

**13.1** Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati presso la sede sociale od altrove, purchè in Italia con lettera raccomandata, spedita ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza.

**13.2** La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'assemblea.

**13.3** Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'assemblea in prima convocazione.

## **Art. 14 - Rappresentanza**

**14.1** Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

**14.2** La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale.

**14.3** La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai membri della società, né alle società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

**14.4** La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentato può farsi sostituire solo dal soggetto indicato in delega.

**14.5** La delega rilasciata per la prima ha efficacia anche per la seconda convocazione e può valere anche per più assemblee indipendentemente dall'ordine del giorno.

## Art. 15 - Svolgimento dell'Assemblea

15.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, da chi ne fa la vece ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

15.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

15.3 Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

15.4 L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.

15.5 Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

15.6 In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

### Assemblea tenuta con l'ausilio di telecomunicazione.

15.7 L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci.

15.8 In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazioni occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

15.9 Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

15.10 Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva.

15.11 Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve ritenersi sospesa dal Presidente e si ritengono adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

## Art. 16 - Quorum costitutivi

16.1 Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

16.2 I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

## Art. 17 - Diritto di voto

17.1 Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota

del capitale sociale da questi detenuta.

17.2 In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

#### **Art. 18 - Quorum deliberativi**

18.1 Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si adotti il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con le maggioranze previste dalla legge con la sola eccezione riguardante le delibere di modificazione dello statuto per le quali serve la maggioranza qualificata dei due terzi.

18.2 Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

#### **Art. 19 - Amministratori**

19.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, scelti anche fra non soci, la cui nomina spetta per tre di loro, compreso il Presidente, all'Azienda Ulss n. 14, per due alla parte privata.

19.2 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

19.3 Gli amministratori sono rieleggibili.

19.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento della ricostituzione del nuovo organo.

19.5 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

19.6 Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione decade l'intero consiglio con l'obbligo dei consiglieri rimasti di sottoporre senza indugio ai soci la ricostituzione dell'organo amministrativo.

#### **Art. 20 - Consiglio di Amministrazione**

20.1 Qualora non vi abbia provveduto il socio di riferimento ex art.19.1, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

20.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo, possono essere adottate mediante riunione collegiale o con consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

20.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

20.4 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori ed il Presidente del consiglio di amministrazione dovrà comunicarla a tutti gli amministratori e ai sindaci.

20.5 Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

20.6 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

20.7 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

## Art. 21 - Adunanze del consiglio di Amministrazione

- 21.1 In caso di richiesta della maggioranza assoluta degli amministratori, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.
- 21.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
- 21.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
- 21.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.
- 21.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.
- 21.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui sarà dato atto nei relativi verbali:
- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  - b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 21.7 Per la validità delle deliberazioni assunte con adunanza del consiglio di amministrazione, si richiede la maggioranza assoluta dei voti degli amministratori in carica. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- 21.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

## Art. 22 - Poteri dell'organo amministrativo

- 22.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri, di ordinaria e straordinaria amministrazione, per la gestione e l'amministrazione della società, salvo il diritto di veto del socio Azienda Ulss n.14 sulle operazioni di acquisto o alienazione di immobili o diritti reali immobiliari, iscrizione di ipoteche su beni immobili sociali, cessione o affitto di aziende o rami d'azienda.
- 22.2 In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
- 22.3 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quarto e sesto dell'art. 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c..
- 22.4 In attuazione della possibilità riconosciuta dal precedente comma, i soci concordano che il Consiglio di Amministrazione possa nominare un Amministratore Delegato la cui designazione spetta al socio privato; il Consiglio di Amministrazione riconoscerà allo stesso attribuzioni e poteri idonei, nel loro complesso, a garantire al medesimo un effettivo potere gestionale-operativo in relazione all'esercizio dell'attività sociale.
- 22.5 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

## Art 23 – Rappresentanza

23.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

23.2 La rappresentanza della società spetta anche all'amministratore delegato, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto della nomina.

## Art. 24 - Compensi agli amministratori

24.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

24.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

24.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

## Art. 25 - Organo di controllo

25.1 Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti iscritti nel registro dei revisori contabili, dura in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

25.2 I sindaci sono rieleggibili.

25.3 Il presidente del collegio sindacale è nominato dal socio Azienda Ulss n.14, gli altri due dal socio privato in occasione della nomina dello stesso collegio.

25.4 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

25.5 Esso ha tutti i poteri e doveri di cui agli art. 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

25.6 Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

## Art 26 – Revisore

26.1 In alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società può nominare per il controllo contabile un revisore che deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

26.2 Durata e funzioni sono quelle del Collegio Sindacale.

## Art. 27 - Bilancio e utili

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Il bilancio d'esercizio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

27.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio.

27.4 In deroga al precedente comma, attesa la consistenza degli apporti che il socio privato è tenuto a fornire per le opere di ristrutturazione edilizia, gli utili, per il tempo necessario al recupero dei predetti in termini di capitale e nei limiti della durata della sperimentazione, anche come

eventualmente prorogata con autorizzazione regionale, saranno ripartiti per il 90 (novanta) per cento al socio privato e per il 10 (dieci) per cento agli enti pubblici proporzionalmente alle quote di partecipazione al capitale sociale di ciascuno.

#### **Art. 28 Perdite e garanzie**

**28.1** Eventuali perdite di esercizio che dovessero incidere sul capitale sociale, verranno ripianate nella percentuale del 90 (novanta) per cento dal socio privato e del 10 (dieci) per cento dai soci pubblici.

**28.2** Il socio privato si obbliga a fornire le garanzie patrimoniali o finanziarie che il sistema creditizio andasse a richiedere alla società per le indispensabili aperture di credito di cui la stessa potrà avvalersi a supporto dell'attività di gestione.

#### **Art. 29 - Scioglimento e liquidazione**

**29.1** La società di scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

**29.2** L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo;
- gli emolumenti dei liquidatori.

